

AUTOMOBILE CLUB AREZZO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 22/12/2021

Sommario

Art. 1 – Finalità e oggetto.....	3
Art. 2 – Ambito oggettivo.....	3
Art. 3 – ambito soggettivo	3
Art. 4 – Forme di benefici economici.....	4
Art. 5 - Richieste di contributo	4
Art. 6 - Criteri di valutazione.....	6
Art.7 - Concessione del contributo	6
Art.8 – Revoca delcontributo.....	6
Art. 9 – Rendicontazione eLiquidazione del contributo	7

7

Art. 1 – Finalità e oggetto

Il presente Regolamento è adottato ai sensi di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Arezzo, e risponde alle finalità di cui all'art. 26 del D.Lgs.n. 33/2013 (c.d. "Decreto Trasparenza").

Attraverso il presente atto regolamentare l'Automobile Club Arezzo intende definire, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., quanto segue:

- a) le regole, i criteri e le procedure relative ad una delle aree di rischio "comuni e obbligatorie" previste dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato ex art. 1, c. 4, Legge n. 190/2012 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità della pubblica amministrazione"*);
- b) gli obblighi comportamentali e i criteri procedimentali ai quali l'Automobile Club Arezzo deve attenersi per la prevenzione del rischio di corruzione nell'area relativa all'attribuzione di contributi e altri vantaggi economici.

Art. 2 – Ambito oggettivo

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si prefigge di definire i criteri e le modalità per l'eventuale concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed Enti pubblici e privati, propri Soci, esclusivamente per lo svolgimento di attività e/o iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell'Automobile Club Arezzo, nell'ambito dei settori di seguito indicati:

- a) educazione e sicurezza stradale;
- b) mobilità e ambiente;
- c) promozione e sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale;
- d) cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- e) collezionismo storico automobilistico;
- f) tutela degli automobilisti;
- g) tutela e sviluppo dell'associazionismo;
- h) attività sportiva automobilistica;
- i) contributi che pur non avendo stretta attinenza con i fini statutari, rappresentano l'opportunità e la necessità di operare negli interessi della popolazione del territorio con particolare riguardo alle categorie deboli e/o in situazioni di disagio.

Costituisce condizione preferenziale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici lo svolgimento di attività e/o iniziative previste nel Piano annuale delle attività di cui all'Articolo 12 del "Regolamento di amministrazione e contabilità" adottato dell'Automobile Club Arezzo.

Si considera attribuzione di un vantaggio economico anche la richiesta, da parte dei sopra citati soggetti, di disporre gratuitamente dell'uso del marchio di proprietà dell'Automobile Club Arezzo (Patrocinio).

Art. 3 – Ambito soggettivo

Nell'ambito dei settori di cui all'art.2,co.1 del presente regolamento, l'Ente può concedere contributi ai seguenti soggetti:

- a) Enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute, senza scopo di lucro che svolgono attività di studio e ricerca finalizzata alla conservazione ed allo sviluppo delle conoscenze culturali e scientifiche sull'automobilismo, in cui l'Ente partecipi per il rilievo dell'attività svolta dall'associazione medesima rispetto alle finalità istituzionali dell'ACI;
- b) Enti e soggetti privati, con o senza scopo di lucro, i quali svolgano attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica per l'ACI, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente;
- c) società di diritto privato in controllo pubblico, per i presupposti ed i fini istituzionali dell'Automobile

Club Arezzo e della Federazione

d) Enti, Fondazioni, associazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, riconosciute o non riconosciute che svolgono attività di utilità sociale sul territorio a favore delle categorie deboli e/o svantaggiate.

Per iniziative richieste da Enti o associazioni esterne al territorio provinciale, o che si svolgano all'esterno del territorio provinciale, i benefici possono essere concessi quando le iniziative abbiano rilevanza per l'Automobile Club Arezzo o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la storia e le tradizioni.

Non possono essere prese in esame le iniziative di Enti o associazioni cui i Legali Rappresentanti non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art.80 del Decreto Legislativo 50/2016.

L'Ente non eroga contributi a soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

Non possono beneficiare di contributi:

- gli Enti pubblici che, pur essendovi tenuti, non abbiano adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- i soggetti pubblici e privati siano stati esclusi in via giudiziaria e/o amministrativa dalla partecipazione a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi (ex Codice dei Contratti di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.);
- i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui ai Capi II, IV e VI del D.Lgs 39/2013 – in materia di inconfiribilità/incompatibilità di incarichi

Art.4 – Forme di benefici economici

1. Gli interventi dell'Automobile Club Arezzo relativi alla concessione di benefici economici in relazione alle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, ritenute meritevoli con riferimento alle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, possono avvenire mediante:

- assegnazione di contributi in denaro;
- concessione temporanea dell'uso a titolo gratuito di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature dell'Automobile Club Arezzo;
- prestazione a titolo gratuito di un servizio o di una attività economicamente valutabile;
- altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico al soggetto richiedente. (Sono escluse dal presente Regolamento le richieste di disporre gratuitamente di coppe, di valore inferiore a €.300,00 oltre IVA, per iniziative concordate con l'Automobile Club Arezzo. In tal caso la manifestazione di volontà verrà espressa direttamente dal Direttore dell'Ente).

Art. 5 - Richieste di contributo

L'Ente riconosce contributi:

- a) per specifiche iniziative attivate per le finalità istituzionali nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad h) del presente Regolamento;
- b) per iniziative, progetti e/o attività svolti a favore di categorie di soggetti deboli e/o svantaggiati, di cui all'articolo 1 comma 1, lettera i) del presente Regolamento;
- c) per assicurare il funzionamento degli Enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del presente Regolamento, nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.

Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma 1, lettera a) i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati:

- i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
- la descrizione della iniziativa per la/e quale/i si richiede il contributo;
- l'entità del contributo richiesto;
- precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa.

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata della iniziativa per la/e quale/i si richiede il contributo (contenuto, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'iniziativa agli ambiti di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI);
- b) piano economico previsionale dell'iniziativa comprensivo di proventi e costi, quest'ultimi inclusivi di IVA ove non detraibile;
- c) statuto e/o atto costitutivo e/o visura camerale per i soggetti giuridici o curriculum per i soggetti fisici di cui all'articolo 6 comma 1, lett b) del presente Regolamento;
- d) dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con riferimento a:
 - non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 3 del presente Regolamento;
 - essere in regola con gli obblighi contributivi (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva - DURC);
 - aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa;
 - aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione di cui all'articolo 7 del predetto Decreto.

Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma 1, lettera b) i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati:

- a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
- b) la descrizione dell'iniziativa, progetto e/o attività per la/e quale/i si richiede il contributo;
- c) l'entità del contributo richiesto;
- d) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore interessato dall'iniziativa, progetto e/o attività.

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata della iniziativa, progetto e/o attività per la quale si richiede il contributo (contenuti, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'attività agli ambiti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, comprensiva dei costi previsti e dei benefici sociali che si ritiene di poter conseguire);
- b) statuto e/o atto costitutivo per i soggetti giuridici o curriculum per i soggetti fisici di cui all'articolo 6 comma 1, lett. d) del presente Regolamento;
- c) dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a:
 - non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 3 del presente Regolamento;
 - essere in regola con gli obblighi contributivi, ove previsti (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva - DURC);
 - aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa, progetto e/o attività;
 - aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione di cui all'articolo 7 del predetto Decreto.

Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente comma 1, lettera c), i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati:

- a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
- b) l'entità del contributo richiesto.

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) piano dettagliato delle attività che il soggetto prevede di espletare nell'esercizio di bilancio;
- b) budget economico e finanziario asseverato dall'Organo di controllo;
- c) dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a:
- d) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 3 del presente Regolamento;
- e) essere in regola con gli obblighi contributivi (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva - DURC);
- f) aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima attività;
- g) aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione di cui all'articolo del predetto Decreto.

La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 lett. a), b) e c) deve essere sottoscritta dal soggetto interessato al contributo o dal legale rappresentante o da un delegato di quest'ultimo, se persona giuridica, corredata di una copia del documento identificativo del richiedente. La domanda può essere presentata a mano presso la Sede dell'Ente, a mezzo raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

Art. 6 - Criteri di valutazione

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Arezzo esamina le domande di ammissione ai benefici tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) pertinenza delle iniziative;
- b) livello di visibilità dell'iniziativa, progetto e/o attività e ritorno di immagine per l'Ente anche attraverso l'utilizzo del marchio ACI;
- c) partecipazione di altri Enti pubblici e privati ed associazioni, all'iniziativa;
- d) capacità tecnico organizzativa del soggetto richiedente;
- e) specificità delle attività per il sociale e distribuzione dei benefici sul territorio;
- f) adeguatezza dei costi previsti rispetto ai benefici sociali prodotti.

Art. 7 - Concessione del contributo

I contributi vengono concessi nei limiti del budget e in coerenza con la pianificazione strategica dell'Ente, mediante delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Ente.

La delibera di concessione dei contributi relativi alle richieste di cui al presente Regolamento è adottata previa istruttoria svolta dagli uffici di Direzione sulla base della documentazione prodotta.

L'Automobile Club Arezzo non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici economici.

E' esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico del contributo.

Art. 8 - Revoca del contributo.

L'Automobile Club Arezzo può revocare il beneficio/patrocinio qualora:

- il logo sia utilizzato in maniera non conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine dell'Ente o contengano messaggi non conformi ai valori dell'Ente;
- si accerti che l'iniziativa non sia stata svolta in conformità al programma presentato, il contributo dovrà essere erogato in modo proporzionale all'esecuzione, oppure che l'iniziativa non sia stata realizzata o abbia sopportato modifiche sostanziali rispetto al programma presentato;
- siano venuti meno i presupposti che hanno determinato la concessione del contributo;
- in presenza di manifestazione avente carattere sportivo automobilistico (agonistico e non), non siano rispettate le normative federali relative, alle coperture assicurative, alla messa in sicurezza del pubblico, dei partecipanti e del personale di servizio.

Il contributo dovrà essere revocato con un provvedimento di revoca prima della liquidazione del contributo.

La revoca sarà disposta con delibera motivata, adottata dal medesimo soggetto che ha assunto il provvedimento di concessione.

Art. 9 – Rendicontazione e Liquidazione del contributo

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a realizzare l'iniziativa nei termini previsti e a trasmettere entro il termine di 30 giorni conclusione della medesima iniziativa, una relazione dettagliata dell'attività svolta. In allegato alla relazione il beneficiario produrrà copia del materiale di documentazione della manifestazione a cui si riferisce il contributo.

L'Ente, ricevuta la documentazione gli allegati, ne valuta la coerenza e la conformità rispetto ai criteri che hanno determinato la concessione del contributo, al fine della liquidazione.

Ove necessario l'Ente può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferiti ai documenti trasmessi assegnando un termine di 10 giorni.

Gli uffici di direzione procedono, a conclusione dell'attività di verifica, alla liquidazione dei contributi concessi.

Su istruttoria degli Uffici di direzione e con provvedimento motivato dell'Organo competente, il beneficiario decade dal diritto di concessione del contributo, e pertanto non si dà luogo alla corresponsione dello stesso, nel caso in cui il beneficiario:

- non realizzi l'iniziativa
- non integri la documentazione o non fornisca chiarimenti qualora richiesti;
- non produca la relazione di cui al primo comma del presente articolo entro i termini ivi fissati

Per contributi superiori a €. 5.000,00 su richiesta del beneficiario e previa produzione di una relazione sullo stato di attuazione dell'iniziativa e dei relativi costi sostenuti e rimasti a carico del beneficiario sino al momento della richiesta, il Consiglio Direttivo potrà deliberare una liquidazione parziale in corso d'opera pari ai costi sostenuti e, comunque, nel limite massimo del 50% dell'importo complessivo del contributo. Tali liquidazioni parziali saranno oggetto di conguaglio in sede di liquidazione finale ad esecuzione avvenuta, in relazione agli esiti della valutazione della rendicontazione e controllo.

Il pagamento è pubblicato sul sito dell'Ente, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa sulla trasparenza.

Art. 10 - Pubblicità sul sito istituzionale

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Arezzo, Sezione Amministrazione Trasparente.